



*Ministero*  
*dell'Economia e delle Finanze*  
Gabinetto del Ministro  
*Prot. 1-5374*

Roma, **12 SET 2017**

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI  
MINISTRI

Dipartimento per i Rapporti con il Parlamento

Ufficio I

e, p.c.:

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio Legislativo

ALL'UFFICIO DEL COORDINAMENTO  
LEGISLATIVO

AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA  
GENERALE DELLO STATO

LORO SEDI

**OGGETTO: A.S. 2284– Schema di disegno di legge di delega al governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. Trasmissione Relazione tecnica-**

Con riferimento al provvedimento di cui all'oggetto si invia, per il seguito di competenza, la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'art.17, comma 8, della legge n.196 del 2009, verificata positivamente dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e trasmessa con l'allegata nota prot. N.156591/2017 del 2 agosto 2017 .

IL VICE CAPO DI GABINETTO

15742

Solomon



Ministero  
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA  
UFFICIO X

Roma, 2 AGO. 2017

All'Ufficio legislativo  
Economia  
Sede

e, p.c. All'Ufficio del  
coordinamento legislativo  
Sede

All'Ufficio legislativo  
Finanze  
Sede

Prot. n. 157808/2017  
Entrata prot. n. 156591/2017  
Allegati:  
Riferimento a nota n.

OGGETTO: A.S. 2284 - Schema di disegno di legge di delega al governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. Relazione tecnica aggiornata.

E' stata esaminata la relazione tecnica aggiornata predisposta dal Ministero della Giustizia relativa al provvedimento indicato in oggetto.

Al riguardo, nel rappresentare di non avere osservazioni da formulare, si restituisce la stessa positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO ALLE PARLAMENTARI LEGGI E DECreti FINANZE
- 2 AGO. 2017
Prot. n. <u>1-5167</u>



# Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO  
Area Economico-Finanziaria

***A.S. 2284 “ Delega al governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile”***

## RELAZIONE TECNICA

Il presente disegno di legge delega contiene diversi interventi per l'efficienza del processo civile, l'integrazione della disciplina del Tribunale delle imprese e l'istituzione del Tribunale della famiglia e della persona. Per gli aspetti **di natura finanziaria si evidenziano le seguenti disposizioni:**

Con riferimento all'**articolo 1, comma 1, lettera a)**, in materia di Tribunale delle imprese il disegno di legge in esame prevede una mera integrazione delle competenze attribuite alle esistenti sezioni specializzate, mantenendone inalterato l'attuale numero (21 sezioni), con la modifica della loro denominazione in « sezioni specializzate per l'impresa e il mercato », senza la previsione di nuove o diverse dotazioni organiche di personale amministrativo e di magistratura, ma attraverso una rimodulazione e riorganizzazione delle competenze secondo la materia trattata. In particolare le nuove competenze riguardano le controversie in materia di concorrenza sleale, le controversie in materia di pubblicità ingannevole, le controversie relative agli accordi di collaborazione nella produzione e nello scambio di beni e servizi, specifiche controversie in materia di società di persone, le controversie in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture attualmente rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario nonché le azioni di classe.

*Tale nuovo assetto delle competenze non determina l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e potrà essere attuato con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente nonché con le risorse finanziarie iscritte nel bilancio dell'Amministrazione della giustizia alla missione 6 – Programma 1.2 – Giustizia civile e penale, come di seguito riportato:*



# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

<i>Missione</i>	<i>UDV</i>	<i>Azione</i>	<i>Categoria di Spesa</i>	<i>Capitolo di Bilancio</i>	<i>Stanziamiento iniziale 2017 (in euro)</i>	<i>Stanziamiento iniziale 2018 (in euro)</i>	<i>Stanziamiento iniziale 2019 (in euro)</i>
6	1.2	Spese di personale per il programma (magistrati)	Spese di personale	1400	1.635.853.767	1.660.507.389	1.666.700.050
6	1.2	Spese di personale per il programma (magistrati)	Spese di personale	1420	30.000	30.000	30.000
6	1.2	Spese di personale per il programma (personale civile)	Spese di personale	1402	1.304.587.638	1.283.634.538	1.293.179.099
6	1.2	Spese di personale per il programma (personale civile)	Spese di personale	1404	24.697.839	24.697.840	24.697.840
6	1.2	Spese di personale per il programma (personale civile)	Spese di personale	1421	86.700.565	85.329.093	85.953.933
6	1.2	Funzionamento uffici giudiziari	Spese per acquisto di beni e servizi	1451	119.194.494	118.624.043	128.791.786
6	1.2	Funzionamento uffici giudiziari	Spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari	1550	283.744.369	279.093.509	293.291.728
6	1.2	Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia	Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo, nonché funzionamento e manutenzione delle attrezzature per la microfilmatura di atti	1501	50.678.980	49.932.429	47.993.808

A tale riguardo, qui di seguito si riporta un **Prospetto riepilogativo dei Procedimenti civili iscritti presso le Sezioni specializzate in materia di impresa (sezioni definite su SICID) e contributo unificato versato – anni 2014/2016:**



# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

Ufficio	2014		2015		2016	
	Iscritti	C.U.	Iscritti	C.U.	Iscritti	C.U.
Corte d'Appello di Ancona	2	1.284	1	0	1	1.139
Corte d'Appello di Bari	20	28.127	14	18.483	27	30.101
Corte d'Appello di Brescia	5	5.898	4	5.532	7	4.578
Corte d'Appello di Cagliari	1	2.932			3	7.335
Corte d'Appello di Genova	1	1.350	1	2.277	8	14.618
Corte d'Appello di Milano	170	205.597	159	253.714	131	248.537
Corte d'Appello di Napoli	11	14.149	30	36.648	41	67.609
Corte d'Appello di Palermo	16	32.565	28	80.006	22	46.109
Corte d'Appello di Perugia			3	8.061	5	9.183
Corte d'Appello di Roma	32	35.520	47	72.535	114	225.397
Corte d'Appello di Torino	19	39.443	38	87.909	33	71.067
Corte d'Appello di Venezia	15	22.557	13	24.743	38	82.679
Tribunale Ordinario di Ancona	39	16.830	73	65.468	37	22.637
Tribunale Ordinario di Bari	252	241.198	252	274.357	369	370.977
Tribunale Ordinario di Bologna	506	468.814	433	464.452	426	470.298
Tribunale Ordinario di Brescia	284	312.606	271	310.520	266	331.678
Tribunale Ordinario di Campobasso	7	10.264	9	6.564	16	17.520
Tribunale Ordinario di Catania	96	102.009	188	224.800	181	178.508
Tribunale Ordinario di Firenze	317	364.313	342	404.677	375	453.063
Tribunale Ordinario di Genova	62	82.530	102	122.214	117	115.944
Tribunale Ordinario di L'Aquila	99	92.720	95	85.580	102	87.154
Tribunale Ordinario di Milano	1.434	1.193.704	1.447	1.351.209	1.360	1.275.357
Tribunale Ordinario di Napoli	840	840.550	712	749.063	815	726.590
Tribunale Ordinario di Palermo	115	140.020	161	186.131	246	259.340
Tribunale Ordinario di Perugia	24	29.138	39	47.852	48	62.381
Tribunale Ordinario di Potenza	5	4.554	28	31.413	36	35.355
Tribunale Ordinario di Roma	1.093	894.229	1.049	1.006.309	1.152	1.047.993
Tribunale Ordinario di Torino	372	391.161	322	375.055	304	355.629
Tribunale Ordinario di Trento	43	41.045	42	36.451	36	28.388
Tribunale Ordinario di Venezia	611	619.752	552	552.095	727	912.975
<b>Totale complessivo</b>	<b>6.491</b>	<b>6.234.855</b>	<b>6.455</b>	<b>6.884.111</b>	<b>7.043</b>	<b>7.560.134</b>



# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

Da tale prospetto è dato evincere che con l'istituzione di tali organismi giudiziari - di cui la legge istitutiva permetteva la riorganizzazione e la razionalizzazione dalle ex sezioni specializzate in materia di impresa, che da 12 divenivano 21 - vi è la possibilità di conseguire maggiori introiti a favore dell'Erario grazie all'assoggettamento delle nuove controversie alla disciplina speciale in materia di contributo unificato prevista all'articolo 2, comma 3, del predetto decreto-legge n. 1 del 2012 (la cui misura ordinaria è raddoppiata).

Pertanto, si conferma la possibilità di procedere alla riorganizzazione e alla razionalizzazione dei medesimi Tribunali, nell'ambito delle dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza determinare nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento all'*articolo 1, comma 1, lettera b)*, si rappresenta che la norma prevede la soppressione del tribunale per i minorenni e la conseguente istituzione presso tutte le sedi di tribunale e presso le corti di appello e sezioni distaccate di Corte di appello, delle sezioni circondariali e distrettuali specializzate per la persona, la famiglia ed i minori con competenza distinta e specifica su separazioni e divorzi, rapporti di famiglia e di minori, procedimenti relativi a figli nati fuori del matrimonio, procedimenti di competenza del giudice tutelare in materia di minori ed incapaci, controversie relative a riconoscimento della protezione internazionale nella quale far confluire anche le professionalità che si siano formate nell'esperienza dei tribunali per i minorenni.

Con la soppressione del tribunale dei minorenni (n. 29 tribunali) e degli uffici del pubblico ministero presso gli uffici del predetto Tribunale, è prevista l'assegnazione dei magistrati, anche onorari, addetti ai predetti uffici nonché del relativo personale amministrativo, ai tribunali ed alle procure della Repubblica del luogo nel quale ha sede la Corte di appello o la sezione distaccata della Corte di appello a cui, a seguito della soppressione, sono attribuite le funzioni.

Viene inoltre previsto, ove necessario, il trasferimento delle attrezzature dai locali dei tribunali soppressi a quelli di nuova destinazione a cui si potrà far fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

Al riguardo, si segnala che la soppressione dei Tribunali dei minorenni e la riorganizzazione delle competenze dei giudici ordinari e dei giudici tutelari è in grado di determinare una migliore razionalizzazione delle risorse sia umane che strumentali, considerato che i procedimenti verranno trattati in ambito giudiziario, per settori di materia specifica, secondo la specializzazione del personale di magistratura: si eviterà, in tal



# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

modo, il rischio di una eventuale duplicazione di giudizi e l'insorgenza di contrasti interpretativi su analoghe problematiche. Ad ogni modo, si rappresenta che la disposizione è tesa alla redistribuzione del personale e dei magistrati nell'ambito circoscrizionale o distrettuale, senza alcuna previsione di nuove assunzioni e, quindi, senza necessità di verifica dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del D.lgs. 165/2001. *In relazione a quanto sopra esposto, pertanto, si conferma che le attività previste potranno essere fronteggiate con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente nonché con le risorse finanziarie iscritte nel bilancio dell'Amministrazione della giustizia alla missione 6 – Programma 1.2 – Giustizia civile e penale, come di seguito riportato:*

<i>Missione</i>	<i>UDV</i>	<i>Azione</i>	<i>Categoria di Spesa</i>	<i>Capitolo di Bilancio</i>	<i>Stanziamiento iniziale 2017 (in euro)</i>	<i>Stanziamiento iniziale 2018 (in euro)</i>	<i>Stanziamiento iniziale 2019 (in euro)</i>
6	1.2	Spese di personale per il programma (magistrati)	Spese di personale	1400	1.635.853.767	1.660.507.389	1.666.700.050
6	1.2	Spese di personale per il programma (magistrati)	Spese di personale	1420	30.000	30.000	30.000
6	1.2	Spese di personale per il programma (personale civile)	Spese di personale	1402	1.304.587.638	1.283.634.538	1.293.179.099
6	1.2	Spese di personale per il programma (personale civile)	Spese di personale	1404	24.697.839	24.697.840	24.697.840
6	1.2	Spese di personale per il programma (personale civile)	Spese di personale	1421	86.700.565	85.329.093	85.953.933
6	1.2	Funzionamento uffici giudiziari	Spese per acquisto di beni e servizi	1451	119.194.494	118.624.043	128.791.786
6	1.2	Funzionamento uffici giudiziari	Spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari	1550	283.744.369	279.093.509	293.291.728
6	1.2	Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia	Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo, nonché funzionamento e manutenzione delle attrezzature per la microfilmatura di atti	1501	50.678.980	49.932.429	47.993.808



# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

Con riferimento all'*articolo 1, comma 1, lettera b), punto 11* si evidenzia che la norma prevede la possibilità da parte delle sezioni specializzate per la persona e la famiglia di avvalersi di forme di ausilio fornite dai servizi sociali promossi e coordinati dalla pubblica amministrazione. Si tratta di ausili di natura educativa, pedagogica e psicologica, solo in minima parte gestiti a livello centrale da parte del Dipartimento della Giustizia minorile e di comunità. Si evidenzia, a tale proposito, che già con il D.P.R. 616 del 1977 l'amministrazione dei servizi sociali minorili è passata agli enti locali per quanto concerne i procedimenti civili e amministrativi, mentre secondo il disposto di cui all'articolo 6 del D.P.R. 448/1988, nell'ambito del procedimento penale, l'autorità giudiziaria si avvale dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia in ogni stato e grado del giudizio: servizi minorili, tuttavia, che sono stati, nel tempo, sempre più soppiantati dai servizi di assistenza istituiti dagli enti locali, cui la norma richiama in uguale misura. Tale trasferimento sempre più preponderante di funzioni si è reso necessario per evitare l'interruzione di processi educativi a favore dei minori: nella sostanza, attualmente vi è l'attribuzione ai Comuni della generalità delle funzioni e dei compiti relativi all'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, mentre le funzioni socio-sanitarie e quelle ad alta specializzazione sanitaria sono attribuite alle ASL. *Pertanto, si conferma che l'organizzazione relativa all'assistenza dei servizi alla persona, rimane in tal senso invariata rispetto al regime attualmente vigente, non determinando un aggravio di oneri a carico delle amministrazioni locali sopra individuate, che continueranno a coadiuvare nello stesso modo e in ugual misura il sistema giudiziario minorile incardinato presso le sezioni specializzate del Tribunale ordinario.*

Analoghe considerazioni devono effettuarsi con riferimento all'*articolo 1, comma 1, lettera b), punto 13.1.5*: è facoltà del giudice, di farsi assistere da un ausiliario specializzato in psicologia o psichiatria nell'ascolto del minore e di disporre di consulenza tecnica d'ufficio psicologica sui minori e sulla capacità genitoriale delle parti in qualunque fase del procedimento, secondo le modalità descritte al punto che precede. *La disposizione in esame, pertanto, per le stesse considerazioni appena sopra esposte, non è suscettibile di comportare alcun ulteriore aggravio dal punto di vista finanziario.*

Con riferimento all'*articolo 1, comma 1, lettera b), punto 13.1.6*, si evidenzia che la norma prevede l'introduzione di meccanismi di distribuzione degli incarichi relativi alle consulenze tecniche d'ufficio





# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

contemporaneamente alla previsione dell'obbligo della videoregistrazione dei colloqui peritali. *Al riguardo, in ordine a tale ultima previsione, si assicura che dalla applicazione della norma in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, stante la possibilità di ricorrere alla utilizzazione di strumentazione tecnologica già in uso presso gli uffici giudiziari e di fatto non comportando alcun ulteriore aggravio dal punto di vista finanziario.*

Con riferimento all'*articolo 1, comma 1, lettera b), punto 13.4*, si evidenzia che la norma assicura adeguata e specifica considerazione dell'interesse del minore, privilegiando l'ascolto videoregistrato dello stesso nei casi comunque previsti dalla legge, con l'assistenza di ausiliari specializzati in psicologia o psichiatria ove il giudice lo ritenga opportuno, assicurando il rispetto delle convenzioni internazionali in materia di protezione dell'infanzia. *La disposizione in esame non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, considerato che già a legislazione, ai sensi dell'articolo 336 bis del codice civile, è possibile avvalersi nell'attuale sistema giudiziario minorile, di esperti e di altri ausiliari; si conferma altresì che gli uffici giudiziari interessati sono già dotati delle occorrenti dotazioni tecniche e strumentali per l'attività di videoregistrazione prevista dalla norma in esame.*

*L'articolo 1, comma 1, lettera b), punti 19 e 20*, prevede che i magistrati assegnati alle sezioni specializzate civili e penali, dell'ufficio distrettuale del pubblico ministero e i magistrati addetti alla trattazione degli affari di famiglia nelle Procure della Repubblica siano tenuti a partecipare a corsi di formazione iniziali presso la Scuola superiore della magistratura nonché, annualmente, a specifiche attività di formazione, che saranno organizzate sempre dalla predetta scuola: obiettivo è l'acquisizione di conoscenze giuridiche, di conoscenze extragiuridiche propedeutiche al migliore esercizio delle funzioni di giudice e di pubblico ministero della famiglia e dei minori, di buone prassi di gestione dei procedimenti, di buone prassi per l'ascolto del minore. *Al riguardo si fa presente che le attività formative potranno essere espletate avvalendosi degli ordinari stanziamenti di bilancio iscritti alla missione 6 – programma 1.2 – Giustizia civile e penale, azione "Trasferimenti in favore della Scuola Superiore della Magistratura" sul capitolo 1478 che reca uno stanziamento di € 10.502.564 per l'anno 2017, di € 13.123.758 per l'anno 2018 e di € 13.335.928 per l'anno 2019.*



# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

In ordine a quanto previsto all'**articolo 1, comma 2, lettera a), punto 2**, in materia di riassetto del Codice di procedura civile e delle leggi processuali civili, al fine di operare una semplificazione e un'accelerazione del rito stesso, *non si evidenziano profili di onerosità a carico della finanza pubblica, trattandosi di interventi che, semmai, inducono ad un risparmio di spesa, come nel caso della valorizzazione dell'istituto della proposta di conciliazione del giudice, di cui agli artt. 185 e 185-bis del codice di procedura civile, con auspicabili riflessi nella diminuzione delle richieste di indennizzo per irragionevole durata del processo (cosiddetta Legge Pinto)*. Tali effetti di snellimento, maggiore razionalizzazione e ragionevole durata delle procedure potranno realizzarsi anche a seguito della nuova rideterminazione della competenza per materia affidata al tribunale collegiale: infatti, secondo quanto previsto all'**articolo 1, comma 2, lettera a), punto 3**, i casi in cui il collegio sarà chiamato a giudicare *resteranno residuali* e riferiti alle questioni di oggettiva complessità giuridica e rilevanza economico-sociale delle controversie. Pertanto, poiché sempre meno magistrati verranno impiegati nella giurisdizione di controversie di competenza del tribunale collegiale, si ritiene che il suddetto personale possa essere adibito alle funzioni monocratiche, ivi comprese quelle dei suddetti Tribunali dell'impresa e della famiglia e ridistribuiti sul territorio nazionale.

*L'articolo 1, comma 2, lettera d) punto 6.2)*, introduce la redazione in modalità informatica dei processi verbali di esecuzione forzata, con sottoscrizione in forma digitale e relativa indicazione dell'orario di apertura e di chiusura delle operazioni eseguite. *A tale riguardo, si evidenzia che le attività sopra descritte permettono di concludere l'iter di adeguamento sotto il profilo informatico anche al processo di esecuzione forzata, ottimizzando le risorse e conseguendo un notevole risparmio di spesa rispetto ai costi tradizionali delle attività procedurali.*

Con riferimento all'**articolo 1, comma 2, lettera d), punto 10**, che disciplina le modalità di presentazione delle offerte di acquisto degli immobili pignorati, attraverso l'utilizzo del portale delle vendite pubbliche, si fa presente che l'istituzione dello stesso portale è prevista nell'ambito delle disposizioni di cui al dl 83/2015, che all'articolo 13, comma 2, individuava una specifica autorizzazione di spesa di 900.000 euro per l'anno 2015 e di 200.000 euro a decorrere dall'anno 2016. Il predetto portale è già in avanzata fase di sperimentazione, da parte della competente Direzione Generale dei sistemi informativi automatizzati, ed è già accessibile per gli utenti all'indirizzo <https://pvp.giustizia.it>.

*La disposizione non determina pertanto nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.*



# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

Con le stesse finalità descritte al punto 6.2 lett. d), l'**articolo 1, comma 2, lettera h)**, prevede l'adeguamento delle norme processuali all'introduzione del processo civile telematico, anche mediante modifiche delle disposizioni del codice di procedura civile; sono, in tal modo introdotti: il deposito telematico degli atti processuali e dei documenti ad istanza di parte, il deposito telematico dei provvedimenti da parte del giudice, forme di riconoscimento vocale, la formazione del fascicolo informatico, nonché la gestione dell'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti. *A tale proposito, si rappresenta che parimenti a quanto detto riguardo al processo di esecuzione, le attività sopra descritte permettono di concludere l'iter di adeguamento sotto il profilo informatico anche al processo di cognizione, ottimizzando le risorse e conseguendo un notevole risparmio di spesa rispetto ai costi tradizionali delle attività procedurali. Pertanto, sia in ordine al processo di esecuzione forzata sia in ordine al processo di cognizione, le attività sopra elencate potranno essere svolte da questa Amministrazione attraverso interventi implementativi degli attuali sistemi informatici, gestiti dalla Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati, che trovano idonea copertura nell'ambito della missione 6 – programma 1.2 – Giustizia civile e penale, azione "Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia", capitolo di bilancio 1501, per la parte corrente, che reca uno stanziamento di € 50.678.980 per l'anno 2017, di € 49.932.429 per l'anno 2018 e di € 47.993.808 per l'anno 2019, nonché nel capitolo di bilancio 7203, per la parte capitale, che reca uno stanziamento di € 15.086.933 per l'anno 2017, di € 14.086.933 per l'anno 2018 e di € 14.086.933 per l'anno 2019.*

*L'articolo 1, comma 2, lett. m)* prevede che i laureati in giurisprudenza possano accedere a domanda e per una sola volta ad un periodo di formazione teorico – pratica presso la Corte di Cassazione. Al riguardo, si assicura che l'estensione della possibilità di svolgere uno stage formativo presso la Corte di Cassazione risponde alla sola esigenza di garantire una maggiore offerta formativa rispetto a quella già prevista ai sensi dell'articolo 73 del decreto legge 69/2013; lo svolgimento dello stage inoltre non attribuisce il diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo ne' di obblighi previdenziali e assicurativi (comma 8 art 73 dl 69/2013). *L'erogazione di eventuali borse di studio ai tirocinanti è subordinata alla disponibilità di risorse derivanti dal Fondo unico giustizia, col rispetto dei requisiti e attraverso le modalità indicate ai commi 8 bis e 8 ter del citato articolo 73. Con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze è annualmente determinato*



# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

*l'ammontare delle risorse destinate all'attuazione degli interventi di cui al comma 8-bis del citato articolo 73, sulla base delle risorse disponibili di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181. Si rappresenta altresì che l'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, prevede che le risorse non utilizzate del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge n. 190 del 2014, resesi disponibili annualmente, possono essere destinate, nel corso del medesimo esercizio finanziario e in mancanza di disponibilità delle risorse della quota prevista dall'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, per l'attribuzione delle borse di studio per la partecipazione agli stage formativi presso gli uffici giudiziari, di cui all'articolo 73, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.*

*La disposizione, pertanto, attuabile con le risorse disponibili a legislazione vigente, non determina nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.*

*Al riguardo occorre tuttavia evidenziare che solo in fase di predisposizione dei decreti attuativi della delega legislativa in esame, che saranno corredati di specifiche relazioni tecniche, si potranno definire nel dettaglio i necessari aspetti di natura finanziaria, potendosi confermare, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, la possibilità di fronteggiare i relativi oneri nel limite delle risorse assegnate a legislazione vigente. La norma prevede, infatti, all'articolo 1, comma 6, che, in relazione alla complessità della materia trattata e all'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo, la corrispondente relazione tecnica ne evidenzia gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nel loro ambito, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

**Articolo 2 (Disposizioni in materia di lavoro).** Si prevede una modificata disciplina delle norme aventi riguardo alla trattazione dei giudizi in materia di lavoro con particolare riferimento alla legittimità, efficacia e validità dei licenziamenti. Trattasi di disposizioni aventi carattere meramente procedimentale che non determinano riflessi di natura finanziaria. I relativi adempimenti di natura istituzionale potranno essere espletate con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.



# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

**Articolo 3 (Modifiche all'articolo 648 del codice di procedura civile).** Prevede norme di modifica del codice di procedura civile con particolare riguardo alla concessione da parte del giudice della esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo limitatamente alle somme non contestate. *Trattasi di disposizione avente natura meramente procedimentale e che dalla stessa non derivano effetti di natura finanziaria. I relativi adempimenti di natura istituzionale potranno essere espletate con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.*

**Articolo 4 (Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario).** Viene prevista una nuova disciplina in applicazione dell'art. 37 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, concernente la ripartizione tra le magistrature delle risorse già previste a legislazione vigente per interventi di premialità destinati al personale amministrativo applicato presso gli uffici giudiziari, nei programmi di smaltimento dell'arretrato pendente. *In tal senso non si rinvengono profili di onerosità a carico della finanza pubblica. Con riferimento alle attività di rendicontazione annuale certificata dalla Direzione Generale di Statistica del ministero della giustizia, si rappresenta che trattandosi di attività ordinariamente svolta dalla predetta articolazione ministeriale, non si determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.*

**Articolo 5 (Modifiche all'articolo 634 del codice di procedura civile).** Vengono introdotte delle modifiche aventi carattere meramente procedurale in materia di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. *Tali disposizioni non sono suscettibili di determinare l'insorgenza di oneri a carico del bilancio dello Stato.*

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO  
2 AGO. 2017

NEGATIVO  
Il Ragioniere Generale dello Stato